

**Trib. Milano, sez. GIP, ud. 15/12/2011, Giud. Luerti, imp. B.A.**

### **VERBALE DI UDIENZA CAMERALE**

Il giorno 15 dicembre 2011 alle ore 11.30 presso il Palazzo di Giustizia di Milano, nella stanza nr. 2 - 7° piano, avanti al Giudice per le indagini preliminari dott. Simone Luerti, assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva dall'assistente Rocco Sacchi

#### **sono chiamati**

Il Pubblico Ministero d.ssa Mannella, presente

l'indagato e il difensore:

**B. A.**, nato a Milano il (*omissis*), residente a (*omissis*); assente difeso di fiducia dall'avv. (*omissis*), presente  
è presente anche il sostituto processuale avv. (*omissis*)

La difesa dell'indagato insiste nella propria richiesta di dichiarazione di illegalità e di distruzione dei documenti acquisiti illegalmente.

Il Pm si richiama al parere contrario in data 18.5.2011.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e dà appuntamento alle parti per le ore 13.00.

Alle ore 13.05 si riapre il verbale, alla presenza delle parti, ed il Giudice dà lettura della seguente

#### **ORDINANZA**

- sulla richiesta della difesa dell'indagato A. B. dep. in data 22.12.2010 di distruzione ai sensi dell'art. 240 II comma c.p.p. di tutti i documenti provenienti dall'attività di cooperazione internazionale tra Stati aderenti alle Convenzioni dirette ad evitare doppie imposizioni fiscali e di tutti i documenti e atti dell'Agenzia delle Entrate che citano o fanno riferimento a detti documenti, sul presupposto della formazione illegale dei documenti acquisiti, riconducibili alla c.d. "lista di Vaduz";

- vista la richiesta del PM dep. in data 19.5.2011 con la quale si è instaurata la presente procedura incidentale, ma in cui il PM ha espresso parere contrario alla richiesta della difesa;

- sentite le parti e letti gli atti e i documenti prodotti dalla difesa B. a dimostrazione della illegale formazione dei documenti di cui si chiede la distruzione;

### OSSERVA

Il sig. A. B. è indagato del delitto di cui all'art. 4 D. L.vo n. 74/2000 nel presente procedimento, di cui il PM ha chiesto l'archiviazione in data 23.11.2010, iscritto a seguito della notizia di reato dell'Agenzia delle Entrate in data 3.12.2008 per infedele dichiarazione dei redditi IRPEF negli anni di imposta 1999, 2000 e 2001. La citata CNR si basa sulla allegata segnalazione qualificata che riferisce *"notizie di rilevanza tributaria in relazione a enti siti nel Principato del Liechtenstein riconducibili a contribuenti italiani"*.

La segnalazione trae espressamente origine dallo scambio di informazioni avvenuto ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette n. 77/999/CEE del 19.12.1977 e delle Convenzioni Italia Regno Unito e Italia Australia dirette ad evitare doppie imposizioni.

Attraverso la collaborazione amministrativa sono stati pertanto acquisiti dati circa investimenti finanziari nel Principato del Liechtenstein, tramite trust e fondazioni, approfittando del regime fiscale particolarmente favorevole del Principato e delle garanzie di anonimato e segreto che, a determinate condizioni, assicura agli operatori la legislazione di quello Stato. In tal modo società, fondazioni ed altri enti possono costituire adeguato "schermo" per occultare redditi e proprietà di persone fisiche o società italiane e quindi sottrarre detti beni alla tassazione nazionale.

Senza entrare nel merito delle accuse sollevate al B., l'oggetto della presente procedura è costituito dalla richiesta di distruzione degli atti e dei documenti bancari e societari allegati alle segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che facciano parte della c.d. "lista di Vaduz", ossia un compendio di documenti e informazioni che sarebbero state acquisite illegalmente.

In particolare, si tratterebbe dei documenti e/o informazioni che tale H. K., dipendente e archivista della (*omissis*) di Vaduz, avrebbe sottratto su commissione di servizi segreti stranieri, comportandosi così da dipendente infedele e venendo altresì condannato per frode e sottrazione di dati riservati dall'Autorità Giudiziaria del Liechtenstein.

Tra i dati sottratti ci sarebbero anche le informazioni relative al B. e soprattutto alle società e fondazioni riconducibili all'indagato ed alla sua famiglia, poste alla base delle segnalazioni fiscali sopra citate.

In questa procedura attivata ai sensi dell'art. 240 II comma c.p.p. la fattispecie astratta di riferimento è costituita da "documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni", secondo la lettera della norma citata, interpretata anche alla luce della *ratio* di tutela della riservatezza che la ispira.

Orbene, nel caso in esame si ritiene che difettino entrambi i requisiti.

Innanzitutto, per quanto concerne la riservatezza, si osserva che tale valore non può essere opposto all'ordinamento italiano, e meno ancora alle Autorità giudiziarie e amministrative, dalla persona fisica intestataria di rapporti bancari o titolare di quote di società o altre forme di partecipazione in enti giuridici, anche all'estero. Ma ancora di più, corre l'obbligo di sottolineare che le informazioni oggetto dei documenti pervenuti in Italia attraverso le vie descritte non comportano una vera e propria lesione del diritto alla riservatezza, riguardando dati finanziari e patrimoniali di per sé neutri e non sensibili, se non fosse per l'interesse ad occultare tali cespiti o redditi proprio alle Autorità fiscali italiane. Ed in tal senso, il diritto vantato dall'istante non appare meritevole di tutela. Se, per esempio, la legislazione italiana non disponesse misure per individuare e svelare i redditi fittiziamente percepiti o allocati all'estero al fine di sottrarli alla tassazione nazionale, il B. non avrebbe nulla di cui dolersi dalla diffusione di notizie circa sue proprietà, quote o redditi nel Liechtenstein. Da qui si comprende come anche il pur fondamentale diritto alla riservatezza debba essere bilanciato con altri diritti ed interessi, *in primis* quello all'accertamento delle violazioni fiscali effettuate tramite allocazione di redditi e cespiti in Paesi *off-shore* o comunque a regime fiscale agevolato.

In secondo luogo, anche l'illegalità della acquisizione di informazioni deve avere come parametro l'ordinamento interno e l'ordinamento internazionale pattizio.

Da questo punto di vista, il primo dato di riferimento è costituito dal legittimo ingresso nello Stato delle informazioni trasmesse dalla Gran Bretagna e dall'Australia, in applicazione delle convenzioni in materia fiscale sopra citate (che peraltro prevedono anche vincoli di segretezza e limiti di utilizzazione di tali informazioni). Il secondo dato, è costituito dalla verifica (negativa in questo caso) della utilizzabilità nel processo penale delle informazioni acquisite con le forme previste per gli accertamenti fiscali o amministrativi.

In tal modo il B. risulta doppiamente tutelato: da un lato, infatti, l'acquisizione dei dati che lo riguardano deve corrispondere alle forme e ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali; dall'altro, nella specifica sede penale, è tutelato dalle forme e dalle garanzie per l'acquisizione di prove da Autorità straniera, ancora una volta previste in sede pattizia.

Proprio per tale ragione, non essendo stata disposta alcuna rogatoria internazionale, correttamente il PM ha qualificato come inutilizzabili in sede penale le notizie acquisite legittimamente in sede amministrativa.

In altre parole, nello Stato e secondo l'ordinamento italiano non si sono verificate formazioni o acquisizioni di documenti in modo illegale; al contrario, proprio il rispetto delle forme di legge tutela il B., che in questa sede si ripara dalle accuse anche nel merito grazie alla sanzione processuale della inutilizzabilità.

Non rileva, infine, ai soli fini e per gli effetti della presente procedura, il fatto che gli Stati aderenti alle Convenzioni con l'Italia abbiano acquisito dati e informazioni che provengono dall'attività illecita di un soggetto, esattamente in virtù delle medesime garanzie dirette che l'ordinamento appresta per i propri cittadini. Tale circostanza assume invece rilievo, come si è visto, nelle sedi giurisdizionali, ove vige il diverso principio di legalità della prova.

D'altra parte, corre l'obbligo di osservare che seguendo l'opinione dell'istante si verificherebbe il risultato paradossale della legittima acquisizione in sede fiscale della documentazione trasmessa dalle corrispondenti Autorità straniere, sulla base di precisi accordi di collaborazione internazionale, e contemporaneamente della integrazione quasi automatica del delitto di cui all'art. 3 della l. n. 281 del 20.11.2006, in capo alle stesse Autorità in possesso dei documenti *de quo*, costituito dalla detenzione consapevole di documenti o supporti illegali di cui sia stata ordinata la distruzione.

#### *PQM*

Respinge la richiesta di distruzione dei documenti di cui in premessa.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.20

L'ausiliario  
Rocco Sacchi

IL GIUDICE  
PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
(dott. **Simone Luerti**)